



**Sportello Unico per l'Edilizia**

**VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA 23° VARIANTE PARZIALE AL PRGC ai sensi della L.R. N.40/1998 e s.m.i, del D. LGS n. 152/2006 e s.m.i e della L.R. N.56/1977 e s.m.i.**

**PROVVEDIMENTO FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla redazione di una variante parziale ex art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. al vigente PRGC;
- oggetto della variante sono:
  1. *l'avvenuta vendita del complesso dell'ex Consorzio Agrario;*
  2. *l'acquisto da parte della Sezione morettese della "Croce Rossa Italiana" della sezione staccata dell'ex Scuola Elementare indicata nella cartografia del PRGC con il n°2;*
  3. *l'ampliamento del complesso della Scuola Elementare Comunale;*
    - *aderire alla richiesta*
      1. *della ditta INALPI, di trasformare un'area già prevista a "verde" in "parcheggio" a integrazione di quello attiguo esistente;*
      2. *del Comune di vendere al privato confinante una striscia di terreno oggi destinata a parcheggio, ma in realtà lasciata esclusa dalla già avvenuta realizzazione dello stesso, con la limitazione di non costituire incremento conteggiabile ai fini della "superficie fondiaria Sf" per il calcolo "rapporto di copertura fondiaria Rc".*

**CONSIDERATO CHE:**

- la Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;
- la Regione Piemonte con la nuova legge urbanistica ha di fatto raccordato la normativa nazionale inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo:

*L'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e s.m.i. riporta: "Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano."*

*L'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i si statuisce che l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.*

*L'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i si precisa che "le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S."*

- la Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso*

*del suolo)*” ha rivisto e sostituito i contenuti dell’Allegato II della d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, - *Norma in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*”, del Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia: *“Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”*, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008, e del Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia *“Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n.1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”*, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24 dicembre 2009.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 07/06/2012 si è provveduto alla costituzione dell’Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.7 della legge regionale 14/12/1998 n. 40 e s.m.i e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. presso lo Sportello per l’Edilizia del Comune di Moretta individuando nel Responsabile Area Edilizia Privata, o suo delegato il Responsabile dei procedimenti di valutazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 11/07/2018 l’Amministrazione comunale ha adottato il *“Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica preventivo alla 23° Variante Parziale al PRGC ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., predisposto dall’Arch. Giorgio Rossi incaricato della redazione della 23° Variante parziale al P.R.G.C;*
- l’avviso di avvenuto deposito degli atti e di avvio del procedimento è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Moretta e sul sito web del Comune di Moretta dal 17 luglio 2018 al 17 agosto 2018;
- con ns. nota n. 5897 del 17 luglio 2018, di avvio del procedimento di verifica preventiva, sono stati invitati ad una prima conferenza dei Servizi ex art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, da tenersi in Moretta il giorno 20 agosto 2018 alle ore 10,00, i seguenti enti con competenza ambientale:
  - PROVINCIA DI CUNEO
  - ARPA PIEMONTE
  - ASL CN1

#### **DATO ATTO CHE:**

- a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri allegati al presente provvedimento:
  - PROVINCIA DI CUNEO - Settore Gestione del Territorio di Cuneo
  - ARPA PIEMONTE - Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo
  - ASL CN1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo
- in data odierna alle ore 10,00. si è tenuta la prima riunione dell’Organo Tecnico Comunale al fine di verificare l’assoggettabilità della Variante in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica come previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla L.R. 56/77;
- all’incontro, convocato secondo i termini previsti dall’art. 14 e seguenti della Legge 241 del 1990, partecipano i sottoelencati soggetti:

Geom. Franco Fusero Responsabile Area Edilizia Privata del Comune di Moretta, (Presidente)

Geom. Roberto Mina Responsabile Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Moretta

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO:**

##### **IL PRESIDENTE DELL’ORGANO TECNICO**

in apertura della conferenza, da lettura dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale e preso atto che, dall’esame sia singolo che complessivo dei pareri acquisiti presso gli Enti competenti in materia ambientale, emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante n. 23 al PRGC non determina effetti significativi sull’ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione dello strumento urbanistico alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell’art. 3bis, comma 4, della L.R. N.56/1977 e che:

**- la Provincia di Cuneo ha indicato le seguenti condizioni/indicazioni:**

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

**- l'A.R.P.A., Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, ha indicato le seguenti condizioni:**

Relativamente al punto 4 si evidenzia che l'area indicata ricade in classe di uso del suolo II° secondo quanto cartografato dalla tavola di capacità d'uso del suolo, ai sensi dell'art 26 comma 2 del PTR approvato DCR 122.29783 del 21.07.2011 tali aree devono essere destinate allo sviluppo delle attività agricole, dove non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per attività ad essa connesse. In ragione di quanto articolato dal PTR in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a:

- limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;

Per le ragioni pocanzi illustrate necessita prevedere delle opere di compensazione ecologicamente significative, in modalità anche perequativa con altri interventi.

L'entità delle opere di compensazione dovrà tenere conto oltre al valore derivante dalla perdita di suolo agricolo, anche della perdita dei servizi eco sistemici, quantificati secondo il recente rapporto ISPRA 2017 "Consumo di Suolo Dinamiche Territoriali e Servizi Ecosistemici" Tab.18 pagina 39 in un range compreso tra 30.591 e 44.400 €/ettaro consumato.

Per una stima a maggior dettaglio degli effetti inerenti alla perdita dei servizi ecosistemici a titolo puramente indicativo si può consultare il sito della città Metropolitana di Torino al progetto SAM4CP Simul-Soil, consultabile al sito <http://www.sam4cp.eu/playsoil>

La pavimentazione delle nuove aree a parcheggio dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ...), mentre le protezioni al piede per l'eventuale messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione).

Qualora nelle attività di scavo si dovessero produrre terre e rocce da scavo, si ricorda che è in vigore il D.P.R. n. 120/2017, in cui è ben specificato come procedere sia nel caso di riutilizzo del materiale in sito, come sottoprodotto, sia nel caso venga gestito come rifiuto.

Si rammenta inoltre che se le aree indicate per la realizzazione di parcheggio fossero utilizzate anche per attività che prevedono la costruzione di manufatti edilizi, questa area si troverà al di fuori della superficie ritenuta consumata dalla Regione Piemonte, creando di fatto nuovo consumo di suolo, che deve essere adeguatamente compensato. (Art. 31 NdA del PTR). Gli indirizzi da intraprendere indicati dall'articolo prevedono la limitazione del consumo di suolo interagendo con l'insediato esistente, con misure di tutela storico, naturale e ambientale anche mediante misure di compensazione ecologica.

**DISPONE**

- 1) L'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 23, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della variante Urbanistica, dei contributi del settore gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell'Arpa Piemonte, Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, e dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo.
- 2) Che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998e s.m.i e dell'art. 3 bis della L.R. n.56/1977e s.m.i.
- 3) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Moretta e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.
- 4) Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento e' ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Al termine dei lavori il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

#### **PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

Geom. Roberto Mina Responsabile Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Moretta

**IL RESPONSABILE DELL'ORGANO  
TECNICO COMUNALE**  
Geom. Fusero Franco

The image shows a circular official stamp on the left and a handwritten signature on the right. The stamp contains the text 'COMUNE DI MORETTA (CM)' around the top edge and 'Ufficio tecnico' around the bottom edge. In the center of the stamp is a small emblem. The signature is written in black ink and appears to be 'Franco Fusero'.



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044  
Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO  
Ufficio Pianificazione  
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo  
Tel. 0171.445211 – Fax 0171.445990  
CE/

-Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di  
MORETTA (CN)

Rif. progr. int. \_\_\_\_\_ Classifica: \_08.04/3-2018

Allegati n. \_\_\_\_\_ Risposta Vs. nota \_\_\_\_\_

Rif. ns. prot. prec. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: : D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.**

**Variante Parziale n.23 del PRGC di Moretta.**

**Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.**

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 17.07.2018 con prot. di ric. n. 54145 - a seguito esame della relativa documentazione, per l'espressione del parere di competenza, si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

**Settore Viabilità:**

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, non ritiene necessario esplicitare osservazioni in quanto gli oggetti di variante non rientrano nelle competenze del Settore.

**Ufficio Protezione Civile:**

**COMPATIBILITA' CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito, si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (Circolare Regionale

7/LAP/1996 - Classe III), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

**Ufficio Pianificazione:**

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

**Ufficio Controllo Emissioni ed Energia:**

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

**Ufficio Acque:**

In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche **non necessitino** della successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali e l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati si esprime, per quanto di competenza, parere di **non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente Vicario

Dott. Luciano Fantino

Referente della pratica: Arch. Enrico Collino (tel. 0171/445211)

**Comune di Moretta N. prot. 0006587 del 13/08/2018 Tit. 06 Cl. 01 Sc.**

**Oggetto:** VARIANTE PARZIALE N.23 DEL PRGC DI MORETTA. FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILIT? ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE AMBIENTALE. [iride]1021718[/iride] [prot]2018/60555[/prot]

**Da:** protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**Data:** 13/08/2018 11:17:53

**A:** comune.moretta@businesspec.it

Protocollo n. 60555 del 13/08/2018 Oggetto: VARIANTE PARZIALE N.23 DEL PRGC DI MORETTA. FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PARERE AMBIENTALE. ##### Per una corretta lettura dei files firmati digitalmente in formato .p7m, quali quelli trasmessi, non è sufficiente il programma ADOBE READER, ma, è necessario installare il software DIKE, scaricabile gratuitamente on line al seguente indirizzo:  
[https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione\\_DiKe.php](https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php),  
cliccare sulla voce Download DiKe (Il programma Dike consente di aprire agevolmente il documento e di verificare la validità della firma digitale su di esso apposta). Installato il software occorre riavviare il computer.  
#####

mhtml:file:///C:/TechDesign/Temp/mailDettaglio.mht?refreshToken=04a2ff84-635f-4... 17/08/2018

**Trasmessa esclusivamente via PEC**  
[comune.moretta@businesspec.it](mailto:comune.moretta@businesspec.it)

169/2018A/ARPA - B2.04 – Moretta VAS VP23

**Prot. n. 72100 del 13/08/2018**

Al Comune di Moretta  
Piazza Umberto I 1  
12033 MORETTA (CN)

*Riferimento prot. Comune di Moretta n. 5897 del 17/07/2018; Prot. Arpa n. 63211 del 17/07/2018*

**OGGETTO: Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C. - Comune di Moretta**  
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006).

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla Variante PEC in oggetto. Nell'ambito dei procedimenti VAS degli strumenti urbanistici, ARPA ricopre il ruolo di soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell'art.5 lett. S) del D.Lgs 152/2006 e della DGR n.12-8931 del 09.06.2008.

La variante prevede di:

1. Prendere atto dell'avvenuta vendita del complesso già "Consorzio Agrario" e della volontà della società di non procedere alla sua rilocalizzazione nel comune di Moretta, con conseguente aggiornamento delle NTA di P.R.G.C.;
2. Prendere atto dell'avvenuta vendita alla Croce Rossa italiana dell'ex "Scuola Elementare", con conseguente modifica cartografica consistente nella sostituzione del n°2 che individua la "scuola elementare" con il n°14 indicante la "Croce Rossa";
3. Prendere atto dell'avvenuto ampliamento della scuola elementare comunale, con conseguente modifica cartografica consistente nell'aggiornamento planimetrico dell'edificio scolastico;
4. Trasformare un'area in zona Ir4 (316 mq) destinata a "verde pubblico" in "parcheggio", a completamento di quello attiguo già esistente;
5. Aderire alla richiesta di vendita da parte del Comune di una striscia di terreno già destinata a parcheggio in zona Ic6 (155 mq) compresa tra il parcheggio esistente e la proprietà "PFG di Grasso F.lli" per regolarizzare l'attuale conformazione del parcheggio stesso, senza ampliamento della superficie fondiaria Sf.

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla variante in oggetto, si ritiene che tale previsione non abbia particolari effetti ambientali tali da assoggettare la stessa a Valutazione Ambientale Strategica.

*Moretta VP23*

*Pagina 1 di 3*

**Arpa Piemonte**  
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
**Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo**  
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211 - fax 0171329201  
e-mail [direzione.cuneo@arpa.piemonte.it](mailto:direzione.cuneo@arpa.piemonte.it)

Comune di Moretta N. prot. 0006593 del 14/08/2018 Tit. 06 Cl. 03 Sc.

Relativamente al punto 4 si evidenzia che l'area indicata ricade in classe di uso del suolo II° secondo quanto cartografato dalla tavola di capacità d'uso del suolo, ai sensi dell'art 26 comma 2 del PTR approvato DCR 122.29783 del 21.07.2011 tali aree devono essere destinate allo sviluppo delle attività agricole, dove non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per attività ad essa connesse. In ragione di quanto articolato dal PTR in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a:

- limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;

Per le ragioni pocanzi illustrate **necessita prevedere delle opere di compensazione ecologicamente significative**, in modalità anche perequativa con altri interventi.

L'entità delle opere di compensazione dovrà tenere conto oltre al valore derivante dalla perdita di suolo agricolo, anche della perdita dei servizi eco sistemici, quantificati secondo il recente rapporto ISPRA 2017 "Consumo di Suolo Dinamiche Territoriali e Servizi Ecosistemici" Tab.18 pagina 39 in un range compreso tra 30.591 e 44.400 €/ettaro consumato.

Per una stima a maggior dettaglio degli effetti inerenti alla perdita dei servizi ecosistemici a titolo puramente indicativo si può consultare il sito della città Metropolitana di Torino al progetto SAM4CP Simul-Soil, consultabile al sito <http://www.sam4cp.eu/playsoil>

La pavimentazione delle nuove aree a parcheggio dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ...), mentre le protezioni al piede per l'eventuale messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione).

Qualora nelle attività di scavo si dovessero produrre terre e rocce da scavo, si ricorda che è in vigore il D.P.R. n. 120/2017, in cui è ben specificato come procedere sia nel caso di riutilizzo del materiale in sito, come sottoprodotto, sia nel caso venga gestito come rifiuto.

Si rammenta inoltre che se le aree indicate per la realizzazione di parcheggio fossero utilizzate anche per attività che prevedono la costruzione di manufatti edilizi, questa area si troverà al di fuori della superficie ritenuta consumata dalla Regione Piemonte, creando di fatto **nuovo consumo di suolo**, che deve essere adeguatamente compensato. (Art. 31 NdA del PTR). Gli indirizzi da intraprendere indicati dall'articolo prevedono la limitazione del consumo di suolo interagendo con l'insediato esistente, con misure di tutela storico, naturale e ambientale anche mediante misure di compensazione ecologica.

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Relativamente alle implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica e le prescrizioni ritenute necessarie.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE  
STRUTTURA SEMPLICE DI PRODUZIONE  
Dott. Ivo RICCARDI**

Il Funzionario Istruttore:  
Dott. Arch Fabio LUCCHESI  
Dott.ssa Maria Lisa PROCOPIO  
[f.lucchese@arpa.piemonte.it](mailto:f.lucchese@arpa.piemonte.it) – 011.19680520  
[m.procopio@arpa.piemonte.it](mailto:m.procopio@arpa.piemonte.it) – 0171.329-366

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi  
Data: 13/08/2018 11:49:07

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo**

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211 - fax 0171329201  
e-mail [direzione.cuneo@arpa.piemonte.it](mailto:direzione.cuneo@arpa.piemonte.it)



**Sede legale ASL CN1**  
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)  
P.IVA 01128930045  
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270  
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

**S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica**

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

☎ (+39) 0171 1865276

💻 [sisp@aslcn1.it](mailto:sisp@aslcn1.it)

Saluzzo 13.08.2018

**Ill.mo Signor**  
**SINDACO**  
**del Comune di MORETTA**  
**Piazza Umberto I n. 1**  
**12033 – MORETTA (CN)**

alla c.a. Responsabile Organo Tecnico Comunale  
geom. Franco FUSERO

**Oggetto:** Adozione del documento tecnico di "Verifica Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" preventiva alla 23° Variante Parziale di PRGC ai sensi della 56/77 e s.m.i..  
Parere per Conferenza dei Servizi del 20.08.2018.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 0005897 classe 6.1. del 17.07.2018 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. ASLCN1|17/07/2018|0084489|A, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Si rimanda ai competenti Uffici la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni previste dalla variante parziale in epigrafe

Con i più cordiali saluti.

AB/ab

Il Direttore  
**Dr. Domenico MONTÙ**

*Il presente documento è firmato digitalmente e inviato tramite P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

Comune di Moretta N. prot. 0006659 del 17/08/2018 Tit. 06 Cl. 01 Sc.



[www.aslcn1.it](http://www.aslcn1.it)

**Comune di Moretta N. prot. 0006659 del 17/08/2018 Tit. 06 Cl. 01 Sc.**

**Oggetto:** Fw: Adozione del documento tecnico di "Verifica Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" preventiva alla 23° Variante Parziale di PRGC ai sensi della 56/77 e s.m.i.. Parere per Conferenza dei Servizi del 20.08.2018.#5353107#

**Da:** comune.moretta@businesspec.it

**Data:** 17/08/2018 11:23:48

**A:** ufficiotecnico.moretta@businesspec.it

**Oggetto:** Adozione del documento tecnico di "Verifica Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" preventiva alla 23° Variante Parziale di PRGC ai sensi della 56/77 e s.m.i.. Parere per Conferenza dei Servizi del 20.08.2018.#5353107#

**Data:** ven, 17 ago 2018 11:19:18 +02:00

**Mittente:** [dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it](mailto:dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it)

**A:** [comune.moretta@businesspec.it](mailto:comune.moretta@businesspec.it)

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: ASLCNI

Numero di protocollo: 96042

Data protocollazione: 14/08/2018

Segnatura: ASLCNI|14/08/2018|0096042|P

mhtml:file:///C:/TechDesign/Temp/mailDettaglio.mht?refreshToken=3eaca39f-76bb-4... 17/08/2018